

IL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO

A. Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purchè debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità¹ attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

¹ Nel precedente Allegato 9 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito²:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o simili); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".

Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".

² Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it